

## RECENSIONE A

G. CIVELLO, *AUTORICICLAGGIO: TEORIA E PRASSI*, TORINO, G. GIAPPICHELLI EDITORE, 2022, PP.IX-487, IN COLLANA ANIMA JURIS RATIO DIRETTA DA MAURO RONCO

di Gaetano Stea

(Professore a contratto di diritto penale nell'Università degli Studi di Bari)

La contrapposizione tra *ratio* e *quomodo* del diritto è il riflesso della distinzione storica tra dottrina e giurisprudenza, tra «teoria e prassi», il cui punto di incontro è il *diritto vivente*, ovvero l'espressione realistica della norma che dà significato alla regola nel tessuto sociale.

Il libro di Gabriele Civello ha la capacità di offrire una chiara e completa cartina orientativa dell'autoriciclaggio «applicato», con particolare attenzione all'esegesi del dato positivo, ma senza trascurare, come ammoniva Pietro Nuvolone, «lo studio sistematico che deve costituire nello stesso tempo il fondamento ed il coronamento di ogni esegesi» (P. Nuvolone, *Il diritto penale del fallimento e delle altre procedure concorsuali*, Milano 1955, p. 69). È sufficiente scorrere l'indice del lavoro monografico per rendersi conto che il compito di ricerca svolto dall'A. è meticoloso, non limitandosi ad una ricostruzione della fattispecie o ad una mera ricognizione del dibattito dottrinale e delle (superficiali) soluzioni giurisprudenziali, ma lo sforzo di approfondimento giunge a definire il «volto del reato» restituendo, di volta in volta, coerenza alla fattispecie *de qua* rispetto ai principi che reggono la materia penale.

L'opera, da annoverare tra quelle di teoria generale, è suddivisa in sei capitoli, con un'interessante appendice finale criminologica, attraverso cui l'A. descrive l'autoriciclaggio (reato piuttosto «giovane», in vigore dal 2015), facendo uso dell'armamentario ermeneutico filtrato da una visione d'insieme dell'ordinamento tutto. La metodologia di analisi è, dunque, rigorosa e tradizionale: la scomposizione della fattispecie nei singoli elementi costitutivi consente di esaminarli «atomisticamente» confrontandosi con le diverse opzioni (dottrinali e giurisprudenziali), al fine di coglierne l'autentico significato, che spesso si traduce in soluzioni originali e coerenti sempre con il dato positivo. Successivamente, l'A. ricomponne la fattispecie, così forgiando la fisionomia incriminatrice a partire dall'individuazione del bene giuridico tutelato, in cui si proietta la prospettiva

tomistica di Civello. Infine, l'A. si pone l'interrogativo teorico-generale sulla stessa *ratio* politico-criminale di punizione del delitto di autoriciclaggio, mettendo a confronto le ragioni affermative e quelle negative, e non solo.

La monografia, come anticipato, si dispiega in sei capitoli ed un'appendice criminologica.

Nel Capitolo I (*Dal privilegio di autoriciclaggio all'introduzione dell'art.648-ter.1 c.p.*), l'A. offre una completa e dettagliata panoramica, con puntuali approfondimenti di teoria generale, del percorso evolutivo dal delitto di riciclaggio a quello in commento, evidenziando, fra l'altro, le ragioni sottese all'impossibilità di punire, prima dell'entrata in vigore della novella, l'auto-riciclaggio e l'auto-reimpiego come una precisa scelta legislativa espressa dalla clausola di riserva «*fuori dei casi di concorso nel reato...*» che ha «un significato più forte ed estrinseco al *Tatbestand*, vale a dire il rendere giuridicamente impossibile (per ragioni di opportunità, non certo di ostacolo naturalistico) la commissione del riciclaggio/reimpiego ex artt. 648-bis e 648-ter c.p. – anche solo a titolo concorsuale – da parte di chi già si rese responsabile del reato presupposto» (p. 31). Successivamente, l'A. svolge un interessante *excursus* della normativa europea ed internazionale sull'obbligo di criminalizzazione dell'autoriciclaggio, nonché una selezionata analisi comparatistica. Conclude il Capitolo con l'esame dell'attività delle tre commissioni ministeriali e del disegno di legge di iniziativa parlamentare, proponenti l'introduzione del delitto *de quo* nell'ordinamento interno.

Il Capitolo II (*Il fatto tipico: elementi oggettivi e soggettivi*) è dedicato all'analisi della tipicità dell'autoriciclaggio che consente all'A. di soffermarsi partitamente sulle diverse problematiche interpretative delle espressioni descrittive delle condotte incriminate, di cui evidenzia una caratterizzazione *dinamica* (rispetto a quella *statica* della ricettazione), «postulando un impiego ulteriore della *res illecita*, costituente un autonomo *quid pluris* rispetto al puro fatto occultatorio-ricettatorio» (p. 90). Di rilievo, non solo, esegetico, ma anche dommatico, è la discussione svolta dall'A. sulla lettura più coerente dell'elemento oggettivo sotteso alla clausola «*in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*» che, come indicato da Civello, «appare di fondamentale importanza al fine di comprendere il nucleo criminologico, di tipicità e di offensività sotteso alla fattispecie dell'autoriciclaggio» (p. 146). Sul punto, l'A., dopo aver tracciato il significato letterale e logico-sistematico della clausola in questione, ne sottolinea la capacità di «sculpire anzitutto i connotati dell'elemento oggettivo della fattispecie», ma anche del dolo criminoso, nel cui fuoco dovrà rientrare pure il «concreto ostacolo all'individuazione della provenienza delittuosa dei beni riciclati» che, quale espressione di un pregiudizio per l'amministrazione della giustizia, «rappresenta pacificamente il vero *fulcro* di

*offensività* dell'intero delitto di autoriciclaggio» (p. 154). Una centralità che, come evidenzia Civello, impone una lettura esegetica «con il massimo rigore definitorio e applicativo», onde evitare uno svuotamento anche della fattispecie analizzata del suo «imprescindibile significato di tipicità e di offensività» e, dunque, un'applicazione impropria «a fenomenologie concrete *ictu oculi* estranee al [suo] nucleo criminologico» (p. 161). Quanto all'elemento soggettivo (identificato nel dolo generico), in particolare, l'A. affronta l'annosa questione della compatibilità (anche) del delitto *de quo* con il dolo eventuale, evidenziando che la «formulazione testuale dell'art. 648-ter.1 c.p. e la struttura della fattispecie depongano, ancora una volta, per una risposta negativa» (p. 179). In chiusura del Capitolo, Civello esamina la novella del 2021 con cui il legislatore interno (d.lgs. 8 novembre 2021, n. 195), in attuazione della Direttiva 2018/1673/UE, ha esteso la punibilità dell'autoriciclaggio ai casi in cui il reato presupposto abbia natura puramente *colposa*. Si tratta di una problematica interpretativa che l'A. definisce «un inedito “rompicapo” (...) stante l'ontologica eterogeneità tra la colpa (nel reato presupposto) e il dolo (nell'autoriciclaggio)». La soluzione proposta è persuasiva ed è indicata nella necessità di appurare «l'esistenza di una sorta di *dolus superveniens*, nel senso che, dopo la perpetrazione del reato presupposto (*colposo*) e prima del (o, almeno, contestualmente al) fatto riciclatorio, è indispensabile che il soggetto agente si sia avveduto di aver commesso un reato (*colposo*, per l'appunto) e di averne ritratto un certo provento illecito» (p. 182).

Nel Capitolo III (*Soggetto attivo, oggetto materiale e reato-presupposto*), Civello, dapprima, affronta *expressis verbis* il nodo del concorso di persone nel reato di autoriciclaggio, esaminando, con particolare puntualità, il *leading case* del 2018 (sentenza Tucci), con cui, in sostanza, la Corte di cassazione ha giustificato, in relazione al medesimo fatto riciclatorio, che l'*intraneus*, cioè l'autore del reato presupposto, risponda di autoriciclaggio, mentre l'*extraneus* risponda a diverso e autonomo titolo ai sensi degli artt. 648-bis e 648-ter, secondo i casi, senza “incorrere” altresì in un concorso ex art. 110 Cp nell'altrui autoriciclaggio. Dopo l'esposizione ragionata degli argomenti addottati dalla Corte di legittimità e le tesi dottrinali che hanno provato a districare il «cespuglio di rovi» (A.M. Dell'Osso) di questo «rompicapo dogmatico», l'A. contribuisce alla soluzione della *quaestio* partendo da un'osservazione empirica («*in rerum natura*, è assolutamente raro che il colpevole del reato presupposto autoricicli il relativo provento in totale autonomia», p. 204) e così distingue l'ipotesi in cui l'*extraneus* si limiti a porre in essere solo una condotta di agevolazione o di istigazione dell'intenzione dell'*intraneus*, nel qual caso il contributo di concorso non potrà non essere punito ai sensi del combinato disposto degli artt. 110 e 648-ter.1 Cp; da quella in cui l'*extraneus*, oltre a collaborare all'autoriciclaggio dell'*intraneus*, compia una delle condotte di cui agli artt. 648-bis e 648-ter Cp, «allora

[lo stesso] risulterà punibile in virtù di queste ultime disposizioni e il concorso in autoriciclaggio dovrà ritenersi, in qualche modo, “assorbito”» (p. 205). Insomma, l’A. individua una classe di soggetti che, ponendo in essere atti di *concorso mediante azione formalmente atipica*, possono essere chiamati a rispondere ex art. 110 Cp dell’autoriciclaggio altrui, salvo tali soggetti non compiano condotte di riciclaggio o di illecito reimpiego, il cui disvalore avrà la forza di assorbire quello del reato (meno grave) di autoriciclaggio. La seconda parte del Capitolo è dedicata all’analisi dell’oggetto materiale, con uno stimolante approfondimento in tema di criptovalute, mentre la terza parte espone una compiuta analisi del «risparmio di spesa» che è di notevole interesse rispetto alle ipotesi di confisca, come precisamente segnalato da Civello. L’ultima ampia parte affronta alcune questioni teoriche ed applicative relative al «reato-presupposto», tra cui si segnala la *quaestio iuris* del reato-presupposto già estinto per intervenuta prescrizione al momento della condotta riciclatoria. Librandosi al di sopra di esempi casistici, come dice Civello, e delineando puntualmente il percorso di risoluzione del problema, l’A. sostiene che il dato positivo, ricavato da numerose disposizioni sostanziali e processuali, e ragioni logico-processuali, fanno emergere che «un qualsiasi reato, una volta estinto per prescrizione, non è più tendenzialmente in grado di produrre effetti giuridici, tra i quali il poter fungere da presupposto di un reato accessorio», in difetto di un’espressa deroga.

Nel Capitolo IV (*Gli aspetti sanzionatori: causa di non punibilità, pena edittale, circostanze aggravanti e attenuanti, confisca*), l’A. dedica particolare attenzione, da un lato, agli elementi posti al margine della descrizione dell’incriminazione, ma indubbiamente necessari a disegnare l’effettivo ambito applicativo (causa di non punibilità, circostanze) e, dall’altro, al tema della pena, con particolare riguardo alla confisca (definita come «nuova pena»), di cui, con dovizia di argomentazioni, sviscera ogni aspetto critico della lettura applicativa della misura ablativa per equivalente «in solido» in forza dell’unitarietà del concorso ex art. 110 Cp, o perché ha natura sanzionatoria. Persuasiva l’osservazione che non appare corretta l’argomentazione giurisprudenziale per la quale, dal «modello unitario [concorso], debba e possa derivare l’applicazione in concreto, a tutti i concorrenti, della stessa e identica sanzione “fissa”» (p. 350); come, del pari, è da escludere il fondamento logico-giuridico della lettura *curiale* che fa derivare dalla natura sanzionatoria della confisca per equivalente il corollario che questa possa applicarsi “in toto e in solido a tutti i concorrenti nel reato, a prescindere dal loro personale arricchimento” (p. 357). Anzi, afferma Civello, è proprio la natura di sanzione penale della confisca di valore ad attrarre il regime garantistico delineato dai principi inviolabili «di fattualità, offensività, personalità-colpevolezza, rieducazione», tanto da imporre un’ablazione

*persona per persona* «in misura pari al profitto che [ciascuna] abbia effettivamente ritratto dal fatto di reato» (p. 364).

Nel Capitolo V (*Il bene giuridico tutelato*), l'A. non si arresta innanzi al puro dato testuale, ma «scava» all'interno della fattispecie incriminatrice, alla ricerca del reale bene giuridico ad essa sotteso, individuandolo, sotto la duplice dimensione tutoria dell'amministrazione della giustizia e dell'ordine economico, nell'«unitario interesse collettivo alla *tracciabilità* e *trasparenza* delle transazioni economiche interne al mercato», poiché l'autoriciclaggio «mette in pericolo ogni situazione giuridica – individuale e comunitaria – che in qualche modo esiga la “messa in circolo” trasparente di beni o utilità di sola provenienza legale» (p. 395). Sono convincenti gli argomenti posti dall'A. nell'*iter* dell'articolato ragionamento esegetico e dommatico, volti a superare la *communis opinio* dominante che si limita a descrivere la fattispecie in parola come un reato strettamente *plurioffensivo*.

L'ultimo Capitolo (*Questione finale: se l'autoriciclaggio debba essere o meno punito*) pone l'interrogativo di indubbio interesse per lo studioso di diritto penale: *perché punire?* Non si tratta, come avverte Civello, di riflessioni sulla politica criminale, ma le considerazioni svolte «hanno il proposito di rappresentare, al contempo, una possibile “guida logico-giuridica” per l'interpretazione della fattispecie, *così come oggi formulata e strutturata*» (p. 402). La meticolosa analisi del dilemma proposto, non solo, rappresenta le ragioni a favore e quelle contrarie, ma si confronta con principi pregnanti dell'intera materia, quali il *ne bis in idem* ed il *nemo tenetur se detegere*. In breve, con riguardo al primo aspetto, l'A. supera ogni relativa obiezione richiamando la corretta applicazione di una «serie di “filtri di tipicità”» contenuti nella disposizione esaminata, che avrebbero la forza di neutralizzare il rischio di *bis in idem*. Quanto alla possibile frizione tra l'incriminazione dell'autoriciclaggio e il *nemo tenetur se detegere*, anche qui Civello avverte il pericolo di un'ermeneusi giurisprudenziale della fattispecie, «atrofica e riduttiva» tale da far progressivamente somigliare il delitto di autoriciclaggio «a una forma di auto-ricettazione (ove rimanga il fine del profitto) o persino di auto-favoreggiamento (ove la finalità di profitto economico risulti recessiva), comportamenti che l'ordinamento ha da sempre ritenuto e tutt'oggi ritiene per nulla meritevoli di sanzione» (p. 434). Infine, l'osservazione di una valorizzazione del tempo trascorso tra il reato-presupposto e l'autoriciclaggio, in relazione alla certezza del diritto ed al principio di affidamento, è assolutamente pertinente, in un sistema che non può ignorare la natura *relativa* del tempo.

L'appendice finale criminologica descrive un punto di osservazione ulteriore del fenomeno delittuoso in commento con «considerazioni sintetiche e puramente problematiche, come tali aperte a ulteriori approfondimenti investigativi» (p. 451).

Per concludere, la monografia di Gabriele Civello offre una vasta panoramica di studio e approfondimento scientifico per un reato «giovane», facendo emergere riflessioni estremamente feconde per il dibattito dottrinale ed indubbiamente utili a orientare l'interpretazione giurisprudenziale per una più corretta applicazione del tipo descritto dal legislatore.

# ILP